

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 338 del 27/09/2001**

Deliberazione n. 338 del 27/09/2001 legge 109/94 Articoli 19 - Codici 19.2

Nell'appalto per l'esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili, ai sensi dell'articolo 19, commi 5/ter e 5/quarter della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., il contratto di vendita ha valenza come modalità sostitutiva del pagamento del corrispettivo all'appaltatore e non affievolisce l'incidenza degli elementi tipici dell'appalto di opere pubbliche, che pertanto resta vincolato alla normativa di cui alla legge quadro. I bandi di gara redatti facendo ricorso alla previsione di cui all'articolo 19, co. 5/ter della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., devono prevedere la possibilità di presentare tutti e tre i tipi di offerta individuati dal comma 2 dell'articolo 83 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., non avendo la stazione appaltante la discrezionalità di escludere una o più delle ipotesi previste da detta norma.